

# COMUNE DI MALEO

PROVINCIA DI LODI

UFFICIO POLIZIA LOCALE

NORME DI PREVENZIONE DEL CONSUMO DEGLI ALCOLICI TRA I GIOVANI E, IN GENERALE, CONTRO IL DEGRADO CAUSATO DALL'ABUSO DI DEL CONSUMO DI ALCOL (Regolamento Comunale D.C.C. n° 73 del 23/11/2009)

## Tabella dei principali precetti e delle sanzioni

A partire dall'anno 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività di Somministrazione Alimenti e Bevande di cui a seguito si riportano i principali precetti del Titolo III° che, chiunque interessato, deve rispettare nonché le sanzioni in caso di inosservanza ai divieti posti a tutela del superiore interesse di garantire la sicurezza urbana, la quiete e il riposo delle persone, la salute pubblica e l'incolumità di tutti i cittadini che si trovano sul territorio comunale di Maleo.

### DIVIETO GENERALE DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI (art. 18 del Regolamento)

E' fatto assoluto divieto a chiunque di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in contenitori di vetro o in latta in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:

- a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione (in caso di vetro) o squarciamento (in caso di lattine o latte);
- b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) si creino condizioni di disturbo alla quiete pubblica o del diritto di riposo delle persone.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente Articolo 1:

- coloro che consumano bevande alcoliche o superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e nelle aree a loro autorizzate ed attrezzate per la somministrazione o il consumo di alimenti e bevande (es. dehors, plateatici esterni ai bar, ecc.);
- coloro che consumano bevande alcoliche o superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'articolo 3 lettera F bis) della Legge 248/2006;
- coloro che consumano bevande alcoliche all'interno degli esercizi artigianali di produzione artigianale di alimenti o bevande (es. pizzerie o gelaterie d'asporto dotate di distributori automatici di bevande).

**DIVIETO GENERALE DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE AI  
MINORI DI ANNI 16 (art. 19 del Regolamento)**

E' fatto assoluto divieto ai cittadini minori di anni 16 di consumare nonché detenere ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

**DIVIETO ASSOLUTO DI CESSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI  
MINORI DI ANNI 16 DA PARTE DI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI DI  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (art. 20 del  
Regolamento)**

E' fatto assoluto divieto ai gestori degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (compresi i circoli privati) di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16 ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche).

**DIVIETO ASSOLUTO DI CESSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI  
MINORI DI ANNI 16 (art. 21 del Regolamento)**

A parte quanto disposto al precedente punto è fatto assoluto divieto a chiunque di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16, ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

**SANZIONI PER INOSSERVANZA DELL'ORDINANZA**

- 1) Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 21 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle bevande ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge 689/1981. Come atto propedeutico alla confisca le Forze dell'Ordine procederanno al sequestro delle bevande ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981.
- 2) Gli esercenti che somministrano o vendono alcolici (anche a mezzo di apparecchi automatici) di qualsiasi gradazione anche se diluiti o miscelati con bevande analcoliche ai minori di anni 16, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni (articolo 20 commi 1 e 2 del Regolamento).
- 3) Gli esercenti che omettono di esporre in modo ben visibile il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00 (articolo 20 comma 3 del Regolamento).

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e del titolo IV del Regolamento. Delle violazioni commesse dai minorenni rispondono i titolari di patria potestà, i tutori ovvero coloro che, per Legge, sono tenuti alla tutela del minore. L'autorità competente a ricevere il rapporto e a decidere sull'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie è individuata nel Segretario Comunale.

Dalla Residenza Municipale li 03/02/2010



IL SINDACO  
(v. Pietro Foroni)